



Gentile Presidente,

si riportano di seguito le principali novità in materia di enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo, introdotte con i più recenti provvedimenti attuativi e di prassi amministrativa:

Nuovo Regolamento RASD – Disposizioni attuative per il riconoscimento della personalità giuridica

Con [Decreto del Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri](#) del 29 gennaio 2024 è stato approvato il nuovo Regolamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) che contiene disposizioni attuative della procedura – introdotta con la Riforma dello Sport – per la presentazione dell’istanza della personalità giuridica per le ASD, in deroga alle disposizioni ex d.p.r. n. 361/2000, che può essere avanzata contestualmente alla domanda di iscrizione al RASD.

Si precisa che l’istanza deve essere corredata da:

- Rendiconto economico-finanziario o dal bilancio di esercizio approvato

dall'assemblea

- Verbale dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del rendiconto/bilancio
- (entro 30 giorni dalla relativa modifica) verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati nonché i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale.

Il notaio che redige l'atto costitutivo e lo statuto di una ASD o il verbale dell'assemblea straordinaria di una associazione già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e la sussistenza del patrimonio minimo, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto alla FSN/DSA/EPS affiliante – indicata/o nell'atto medesimo – ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi, deve depositare i documenti entro 20 giorni presso il RASD attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato.

- In caso di richiesta avanzata da ASD già iscritta al RASD, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente al Registro – sempre tramite la piattaforma del Notariato – l'inserimento dell'associazione tra quelle con personalità giuridica.
- Per le ASD già in possesso della personalità giuridica al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro sarà cura del Dipartimento comunicare l'avvenuta l'iscrizione al Registro (nonché l'eventuale successiva cancellazione) entro 15 giorni alla Prefettura, Regione o Provincia autonoma competente.

Si ricorda che si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell'atto costitutivo/statuto. La relazione è necessaria anche nel caso in cui la richiesta provenga da ASD già costituita, anche se il patrimonio è composto solo da denaro. In tal caso, tuttavia, questa può essere sostituita da una situazione patrimoniale predisposta dall'organo amministrativo (redatta con gli stessi criteri del bilancio) a condizione che l'organo di controllo o un revisore (anche esterno) ne attesti la corretta compilazione, non anteriore a 120 giorni rispetto la data dell'atto.

Sospensione del termine per l'assolvimento dell'adempimento delle registrazioni sul LUL

Con [Circolare n. 1/2023](#) l'INL chiarisce – a termine ormai pressoché scaduto – che per le collaborazioni coordinate e continuative sportive, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro (LUL) da adempiersi entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento “(e cioè entro il 30 gennaio 2024 per le collaborazioni intrattenute nel 2023), non può evidentemente trovare applicazione, atteso che l'introduzione dello stesso termine presupponeva l'emanazione del citato D.P.C.M. entro il 31 dicembre 2023”.

L'INL rinvia quindi a un [successivo Decreto del Governo](#) l'individuazione di termini che, in sede di prima applicazione, dovranno essere effettivamente rispettati ai fini delle registrazioni sul LUL.

Compatibilità tra le cariche elettive dei sodalizi ed il lavoro sportivo (nota del 25/01/2024 – Ministro per lo Sport e i Giovani)

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi – diversamente da quanto era stato comunicato con precedente nota del 4 dicembre u.s. – ha definitivamente chiarito che i componenti degli organi direttivi dei sodalizi sportivi dilettantistici, pur svolgendo gratuitamente il mandato sociale elettivo, non rientrano nella categoria dei volontari e, pertanto, **non si ravvisano in tali casi le incompatibilità** di cui all'art. 29, comma 3, del D.lgs. 36/2021 e ss.mm.ii..

Pertanto, i componenti degli organi direttivi degli enti sportivi dilettantistici che svolgessero anche prestazioni sportive – sussistendone i presupposti di legge – possono instaurare rapporti di lavoro sportivo con i sodalizi di cui fanno parte.

L'Ufficio Affiliazioni e Tesseramento (fmiregistroconi@federmoto.it) è a disposizione per ogni necessità.

L'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

monitorato. Per contattarci [clicca qui](#)